

co-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale *con le seguenti:* Nella gestione centralizzata;

al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale *con le seguenti:* la gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale *con le seguenti:* alla gestione centralizzata;

all'articolo 4, comma 1:

sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire le parole: del Deposito stesso *con le seguenti:* della gestione stessa;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro *con le seguenti:* 150.000 euro.

1. 7. Boccia, Adduce, Luongo, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale *fino alla fine del comma con le seguenti:* mediante una gestione centralizzata composta da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessantasei giorni dalla data di nomina del

Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.

1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.

1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Conseguentemente:

ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito *con le seguenti:* del gestore della gestione centralizzata;

alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale *con le seguenti:* Gestione centralizzata;

all'articolo 2:

al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:

Ob) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

all'articolo 3, comma 1:

al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale *con le seguenti:* Nella gestione centralizzata;

al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale *con le seguenti:* la gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale *con le seguenti:* alla gestione centralizzata;

all'articolo 4, comma 1:

sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

sostituire le parole: del Deposito stesso *con le seguenti:* della gestione stessa;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* della gestione centralizzata;

al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro *con le seguenti:* 150.000 euro.

1. 8. Boccia, Adduce.

Al comma 1, sostituire le parole: presso il Deposito nazionale *fino a:* il cui sito è individuato *con le seguenti:* mediante una gestione centralizzata composta da uno o più depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche

geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area, è individuata.

1. 27. Boccia, Adduce.

Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 2.

al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa *con le seguenti:* Agenzia di cui all'articolo 2 e

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

all'articolo 2:

al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione *fino a:* vigente *con le seguenti:* Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei De-

positi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.

Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;

Al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole :Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative

dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole «su proposta del Commissario straordinario» con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2.

Al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: L'Agenzia di cui all'articolo 2.

All'articolo 5: al comma 1, sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Sopprimere il comma 4.

1. **505.** Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa *con le seguenti:* Agenzia di cui all'articolo 2 e

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 4 sopprimere il secondo periodo

All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione *fino a:* vigente *con le seguenti:* Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERRIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della

Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri»

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il com-

bustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.;

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

all'articolo 5:

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale *con le seguenti:* dei Depositi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.

Sopprimere il comma 4.

1. 503. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa *con le seguenti:* Agenzia di cui all'articolo 2 e.

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito *con le seguenti:* dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

all'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione *fino a:* vigente *con le seguenti:* Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERRIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del

comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre

al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole :Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera *b)* del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

all'articolo 5: al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Sopprimere il comma 4.

1. 504. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte

dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Conseguentemente: sopprimere il comma 2.

Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e;

al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono

stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;

al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1,

provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

ART. 3.

(Allocazione dei rifiuti radioattivi).

1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.

2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.

3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta

attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: « su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2 »;

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;

al comma 2, sostituire le parole « Il Commissario straordinario » con le seguenti: « L'Agenzia di cui all'articolo 2;

all'articolo 5:

al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;

dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

Sopprimere il comma 4.

1. 506. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità al parere reso da una commissione di esperti nominata dallo stesso Ministro d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281.

1. 46. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza, Vigni, Bandoli, Piglionica.

Al comma 1, dopo le parole: Deposito nazionale aggiungere le seguenti: dei rifiuti radioattivi.

1. 57. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: opera di fino alla fine del comma con le seguenti: o i depositi nazionali dal garante di cui all'articolo 2 e secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 2, 3 e 4.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2. — 1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Ga-

rante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.

2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.

3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.

4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.

5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo stesso

Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle materie di interesse. Il Garante si avvale dell'ANPA per tutti gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle amministrazioni pubbliche.

6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in imprese operanti nel settore di competenza del Garante medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti del Garante non possono intrattenere, anche indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.

8. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1 sono assunte dal Consiglio dei ministri, sentiti lo stesso Garante, nonché i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui all'articolo 1, o, comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità di cui al comma 2 del

presente articolo, del venir meno delle esigenze per cui il Garante stesso è stato costituito.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 4. — 1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle determinazioni di cui all'articolo 2 in ordine all'individuazione del sito o dei siti, adotta le misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti citati.

2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta dei Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.

All'articolo 5: comma 1, sostituire le parole: realizzazione del Deposito nazionale con le seguenti: individuazione del deposito o dei depositi nazionali e per il funzionamento del garante di cui all'articolo 2;

sopprimere i commi 3 e 4.

1. 58. Realacci, Molinari, Boccia, Lettieri, Vigni, Bandoli, Piglionica, Adduce.

Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare di proprietà dello Stato.

1. 91. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare.

***1. 48.** Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare.

***1. 92.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: opera di difesa, fino a: sito, con le seguenti: riservato ai soli rifiuti di III categoria, che costituisce opera di difesa militare di proprietà dello Stato. Il sito

Conseguentemente al medesimo articolo 1, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: Deposito nazionale, aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

1. 600. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: di difesa militare.

1. 500. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sostituire le parole: di difesa militare, con le seguenti: strategica di difesa ambientale.

1. 501. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.

Al comma 1, sopprimere le parole: di proprietà dello Stato.

1. 93. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, dopo le parole: il cui sito aggiungere le seguenti: non geologico.

1. 59. Boccia, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza.

Al comma 1, sostituire le parole da: in relazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* sulla base di un accurato studio scientifico, che valuti le caratteristiche geomorfologiche del terreno, nonché le caratteristiche geografiche del territorio, da commissionarsi all'ENEA e all'APAT, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 60.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sopprimere le parole: in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno.

- 1. 94.** Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: del terreno *con le seguenti:* dell'area.

- 1. 95.** Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato *fino alla fine del comma con le seguenti:* , nonché alla collocazione geografica del territorio e sulla base dello studio fornito dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:

- 3.** Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da

emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.

- 1. 14.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato *fino alla fine del comma con le seguenti:* nonché alla sua composizione chimica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 63.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani,

Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione chimica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 10.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione fisica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 62.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla sua composizione fisica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 11.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione biologica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 61.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla sua composizione biologica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

- 1. 12.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le

seguenti: nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. **64.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.

Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. **13.** Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.

Al comma 1, sostituire la parola: individuato con la seguente: proposto.

1. **15.** Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole da: entro un anno dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: con con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'am-

biente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-*bis*.

1-*bis*. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-*ter*, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire.

1-*ter*. La Commissione di cui al comma 1-*bis* è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto